

## ACCORDO

ex art. 15 della Legge n. 241/1990

TRA

La **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** – Direzione Centrale Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e politiche dell’immigrazione (c.f. 80014930327; p.iva 00526040324) corrente in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1 (di seguito, per brevità, solo “Regione”), rappresentato dalla dott.ssa Serena Cutrano, in qualità di Direttore del Servizio Funzione Pubblica

- da una parte

E

**l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze giuridiche** (C.F. 80014550307), rappresentato dalla Prof.ssa Elena D’Orlando, nata a Udine (UD), il 21 aprile 1971, Direttrice *pro tempore*, corrente in via Treppo n. 18, Udine (di seguito, per brevità, solo "DISG"),

- dall'altra parte

(di seguito anche congiuntamente indicate come “Le parti”)

VISTO:

- l’art. 15 della legge n. 241/1990, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l’articolo 5 comma 6 del Decreto legislativo 50/2016;
- le indicazioni contenute nella delibera n. 567 del 31 maggio 2017 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Premesso che:

1. Il personale della Regione e delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è compreso in un Comparto Unico di contrattazione, in cui la parte pubblica è rappresentata da una Delegazione trattante per l’area del personale non dirigente e da una ulteriore Delegazione per il personale dirigente. Entrambe si giovano dell’attività delle strutture amministrative della Regione.

2. A seguito di un lungo processo di convergenza, da alcuni anni il personale della Regione e delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia trovano disciplina nel medesimo contratto collettivo, pur persistendo numerosi tratti di specialità tra le diverse componenti del Comparto.
3. Altresì, la disciplina legale della materia del lavoro pubblico e dell'organizzazione degli enti e amministrazioni locali è disciplinata sia a livello statale, sia a livello regionale, in virtù delle rispettive competenze (costituzionali, ovvero derivanti dallo Statuto di specialità delle Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia). In particolare nell'ultimo decennio 2009 – 2019, le numerose leggi statali che hanno disciplinato la materia, hanno riscritto l'impianto del lavoro pubblico, anche in relazione alle nuove e mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni.
4. In tale contesto, è interesse della Regione disporre di un quadro aggiornato delle fonti vigenti, in particolare negoziali, della materia del lavoro pubblico del Comparto del Friuli Venezia Giulia, sia per l'area della dirigenza che non, anche in relazione all'imminente avvio della nuova tornata contrattuale.
5. All'interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine opera stabilmente personale di ricerca nell'ambito del lavoro pubblico locale. In particolare, all'interno del DISG è attivo un '*Laboratorio Lavoro*', sotto la direzione e il coordinamento della prof.ssa Marina Brollo, nato al fine di sviluppare ricerche, studi, eventi e collaborazioni collegati al diritto e al mondo del lavoro. E' interesse diretto del DISG consolidare il proprio *know how* di competenze scientifiche, metodologiche e sperimentali ed incrementare la quantità, rilevanza e impatto delle pubblicazioni sui temi cennati al fine di rafforzare la propria posizione scientifica nell'ambito degli studi sul lavoro pubblico, specialmente locale. Rispetto a detto gruppo di lavoro e specifica tematica, la Prof. aggr. Anna Zilli ha manifestato il proprio interesse a collaborare sui temi e per le finalità del presente accordo.
6. Rappresenta dunque interesse comune delle parti, ognuna per quanto di ragione, collaborare in funzione della realizzazione di un progetto volto alla ricostruzione della disciplina, legale e contrattuale, vigente per il Comparto Unico dell'impiego regionale e locale.

La collaborazione tra la Regione e il gruppo di lavoro costituito presso il DISG risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo (da ritenersi senza equivalenti, nel breve periodo) per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali sopradescritti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono, con il presente Accordo, tutto quanto di seguito

#### **art. 1 (Finalità dell'accordo)**

In considerazione della specialità regionale, per cui il personale della Regione e delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è compreso in un Comparto Unico di contrattazione, in cui la parte pubblica è rappresentata da una Delegazione trattante per l'area non dirigenziale e da una ulteriore Delegazione trattante per l'area della dirigenza, e posto che sin dal 1996 è stato intrapreso un lungo processo di convergenza della disciplina, per cui da alcuni anni il personale della Regione e delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia trovano disciplina nel

medesimo contratto collettivo, si riscontrano a tutt'oggi numerosi tratti di specialità tra le diverse componenti del Comparto. In relazione, in particolare, alle molteplici novità intercorse nell'ultimo decennio 2009 – 2019, con cui è stato riscritto l'impianto del lavoro pubblico, anche in relazione alle nuove e mutate esigenze delle pp.aa., le parti intendono realizzare un percorso di approfondimento specialistico volto a ricostruire il contesto operativo in vista dell'imminente avvio della tornata contrattuale per il personale dirigente e non.

È dunque interesse comune delle parti instaurare un rapporto di collaborazione al fine - ognuna secondo le proprie caratteristiche, competenze e peculiarità - di ricostruire un accompagnamento tecnico allo scopo di supportare le Delegazioni trattanti del Comparto, assicurando un supporto specialistico e qualificato per consolidare e approfondire la qualità della contrattazione collettiva, di primo e secondo livello, introducendo nuovi e più moderni istituti negoziali, esaltando le competenze regionali e contrattuali in materia lavoro pubblico secondo le indicazioni e gli obiettivi prefissati sia a livello nazionale sia a livello europeo.

La collaborazione reciproca è guidata dalla finalità comune alle parti stipulanti di sensibilizzare e rafforzare le capacità delle Amministrazioni regionali rispetto all'individuazione dei migliori strumenti contrattuali e normativi per contribuire allo sviluppo di una pubblica amministrazione di qualità, più vicina ai bisogni della collettività ed idonea a realizzare il benessere dei lavoratori coinvolti.

Inoltre l'operazione è funzionale all'avvio di un positivo dibattito, di comune interesse, sulle modalità di riorganizzazione della p.a. attraverso gli strumenti più innovativi, specie in un contesto di cambiamento strutturale quale quello attuale.

## **art. 2 (Oggetto dell'accordo)**

L'oggetto del presente Accordo consiste:

- (a) nella realizzazione di una analisi, attraverso un'attività ricognitiva e ricostruttiva, della disciplina legale e negoziale vigente per il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dirigenziale e non;
- (b) nella comparazione degli istituti contrattuali del comparto unico regionale con quelli del comparto nazionale delle Funzioni locali, affiancando, laddove necessario ed utile, le letture sistematiche dei pareri ARAN e dei competenti uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- (c) nella definizione di proposte e strumenti metodologici e operativi con effetti positivi per il miglioramento della p.a., mettendo in evidenza le logiche strategiche, gli strumenti impiegati, i risultati attesi e quelli conseguiti, nonché le potenzialità di applicazione nella Regione, tenendo conto degli aspetti legali e tecnologici degli strumenti proposti;
- (d) nell'individuazione di uno o più progetti innovativi da sottoporre all'organismo paritetico di cui all'articolo 37 del CCRL 2016-18, area non dirigenziale;
- (e) nella individuazione di elementi e proposte per il rinnovamento del sistema di classificazione

professionale previsto dall'articolo 42 del citato CCRL 2016-2018.

Le parti congiuntamente stabiliscono che le attività elencate, svolte come precisato, daranno luogo salvo altri, ai seguenti *output* :

- (1) *Report* ricognitivo strutturato e di taglio tanto scientifico quanto operativo in ordine alla disciplina legale e negoziale vigente per il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dirigenziale e non. Lo stesso documento (denominato d'ora in poi "vademecum") dovrà essere suddiviso per singoli istituti contrattuali ed articolato per titoli ed articoli;
- (2) Individuazione di elementi scientifici ed operativi per l'individuazione di uno o più progetti pilota di innovazione, nonché per la predisposizione di elementi per l'innovazione del sistema di classificazione professionale.

### **art. 3 (Suddivisione dei compiti operativi)**

Le parti congiuntamente stabiliscono che le attività elencate saranno svolte secondo la suddivisione dei compiti di seguito indicata.

La Regione interverrà in primo luogo con funzioni di coordinamento del presente progetto, tenuto conto del carattere congiunto dell'iniziativa.

Alla Regione competeranno inoltre:

- l'attività di prima ricognizione dei CCRL e degli istituti contrattuali vigenti;
- la valutazione di uno o più progetti pilota individuati dal DISG;
- le azioni di monitoraggio, convalida e diffusione dei risultati del progetto.

Il **DISG** provvederà:

- alle azioni di mappatura della disciplina legale e negoziale vigente per il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dirigenziale e non, sulla base della prima mappatura effettuata dalla Regione;
- alla definizione di proposte e strumenti metodologici e operativi per sensibilizzare e rafforzare le capacità della Amministrazione regionale rispetto all'individuazione dei migliori strumenti contrattuali e normativi per contribuire allo sviluppo di una pubblica amministrazione di qualità, più vicina ai bisogni della collettività ed idonea a realizzare il benessere dei lavoratori coinvolti.
- All'individuazione di azioni pilota che, attraverso gli strumenti più innovativi, consentano una miglior qualità del lavoro pubblico per utenti e personale.

### **art. 4**

#### **(Oggetto dell'accordo)**

L'oggetto del presente Accordo consiste:

- nella realizzazione, attraverso un'attività ricostruttiva, della ricognizione della disciplina legale e negoziale vigente per il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dirigenziale e non;
- nella definizione di proposte e strumenti metodologici e operativi con effetti positivi per il miglioramento della p.a., mettendo in evidenza le logiche strategiche, gli strumenti impiegati, i risultati attesi e quelli conseguiti, nonché le potenzialità di applicazione nella Regione, tenendo conto degli aspetti legali e tecnologici degli strumenti proposti;
- alla individuazione e realizzazione di uno o più progetti pilota da condividere con l'amministrazione regionale al fine di proporlo all'Organismo paritetico per l'innovazione, presso uno o più amministrazioni del contesto del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia;
- alla individuazione dei presupposti scientifici e predisposizione congiunta con l'amministrazione regionale di nuovi sistemi di classificazione professionale, anche attraverso studi comparati, con l'individuazione di un set di eventuali indicatori e valori di benchmarking nazionali ed internazionali, da condividere con l'Amministrazione Regionale al fine di supportare la Commissione paritetica di cui all'articolo 42 del CCRL.

#### **Articolo 5**

##### **(Responsabili dell'attività)**

Il responsabile scientifico per il DISG è la professoressa Anna Zilli.

Il responsabile per la Regione Friuli Venezia Giulia è il direttore del servizio funzione pubblica.

#### **Articolo 6**

##### **(Attività ed impegni reciproci)**

Il DISG si impegna a:

- elaborare la mappatura della disciplina legale e negoziale vigente per il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dirigenziale e non, sulla base della prima mappatura effettuata dalla Regione;
- individuare proposte e strumenti metodologici e operativi per sensibilizzare e rafforzare le capacità della Amministrazione regionale rispetto all'individuazione dei migliori strumenti contrattuali e normativi per contribuire allo sviluppo di una pubblica amministrazione di qualità, più vicina ai bisogni della collettività ed idonea a realizzare il benessere dei lavoratori coinvolti.
- individuare azioni pilota che, attraverso gli strumenti più innovativi, consentano una miglior qualità del lavoro pubblico per utenti e personale.

Per lo svolgimento dei compiti suindicati il DISG opererà:

1. attraverso il proprio personale, in particolare con l'intervento della Prof.ssa Aggr. Anna Zilli, che si è detta allo scopo disponibile;
2. attraverso eventuali borsisti, collaboratori, progettisti e ogni altro necessario ausiliario non reperibile tra le risorse umane a disposizione dell'Ateneo udinese, per tutte le fasi del progetto, con oneri a carico del DISG;
3. con il supporto del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo udinese, con oneri a carico di questo.

La Regione si impegna a:

- fornire l'attività di prima ricognizione dei CCRL e degli istituti contrattuali vigenti;
- valutare uno o più progetti pilota individuati dal DISG;
- effettuare le azioni di monitoraggio, convalida e diffusione dei risultati del progetto;
- effettuare l'interlocuzione con l'Organismo paritetico per l'innovazione e con la Commissione paritetica di cui all'art. 42 del CCRL.

#### **art. 7**

##### **(Durata dell'accordo)**

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di comunicazione al DISG dell'avvenuta conclusione dell'*iter* di approvazione e controllo del medesimo e terminerà il 31 dicembre 2020, con obbligo di rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. L'Accordo potrà essere rinnovato pervio accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno entro 3 mesi prima della data di scadenza.

Non è ammesso il tacito rinnovo dell'Accordo.

#### **art. 8**

##### **(Termini e modalità di rimborso delle spese sostenute dal DISG)**

La Regione rimborserà al DISG le spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività di competenza, per un importo massimo di € 30.000, senza che la somma costituisca alcuna forma di corrispettivo. L'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione dei compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Unitamente al rendiconto, il DISG dovrà essere altresì trasmettere relazione finale descrittiva dell'intero l'intervento posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma predefinito.

Il DISG si impegna senza riserve a fornire agli organi di controllo competenti le informazioni necessarie al monitoraggio ed alla verifica delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **art. 9**

##### **(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)**

Il DISG - Università di Udine assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità od onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso come sopra determinati).

Parimenti, la Regione assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando il DISG - Università di Udine da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

#### **art. 10**

##### **(Risoluzione delle controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta individuata la competenza TAR del Friuli Venezia Giulia.

#### **art. 11**

##### **(Proprietà intellettuale ed industriale)**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo sono di proprietà di entrambe le parti.

#### **art. 12**

##### **(riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **art. 13**

##### **(Spese contrattuali e registrazione)**

Le parti danno atto che il presente accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26/4/1986.

Il presente accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR 642/72.

\* \* \*

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis* della legge n. 241/1990.

Data dell'apposizione delle firme digitali.

**Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

**Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche**

*Documento firmato digitalmente*